

## ***Factoring: soggetta a IVA la commissione di finanziamento addebitata dal factor***

di **Marco Peirolò**

Convegno di aggiornamento

### **Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

La Corte di Giustizia UE, con la [sentenza 23 ottobre 2025, causa C-232/24](#), ha affermato che, **nell'esercizio di un'attività di factoring tramite cessione di crediti**, nell'ambito della quale le operazioni di recupero crediti e il rischio di inadempimento dei debitori vengono trasferiti dal cliente alla società di factoring, la **provvigione di finanziamento e le spese di apertura** del fascicolo costituiscono il **corrispettivo di una prestazione di recupero crediti soggetta a IVA**, essendo il recupero crediti espressamente **escluso dall'esenzione** prevista dall'art. 135, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE.

In base a tale disposizione, gli Stati membri **esentano dall'IVA la concessione e la negoziazione di crediti**, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, mentre il **recupero crediti è escluso dall'esenzione**, ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. b), della stessa Direttiva.

Dato che le esenzioni, ponendosi quali deroghe all'applicazione generale dell'imposta, devono essere interpretate restrittivamente, la **nozione di "recupero crediti"**, costituendo un'eccezione alla previsione derogatoria, deve essere **interpretata estensivamente**.

Secondo la giurisprudenza, la nozione in esame riguarda le **operazioni finanziarie dirette** a ottenere il pagamento di un debito in denaro e **comprende tutte le forme di factoring, indipendentemente dalle loro modalità**, dato che, per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l'incasso dei crediti di un terzo. Non esiste nessuna valida ragione che possa **giustificare una disparità di trattamento**, dal punto di vista dell'IVA, tra il **factoring "in senso proprio"** e il **factoring "in senso improprio"**, dato che, in entrambi i casi, il **factor fornisce al cliente prestazioni a titolo oneroso** ed esercita, in tal modo, un'attività economica.

Un'attività di **factoring tramite vendita di crediti**, come quella di cui trattasi nella fattispecie in esame, presenta le **stesse caratteristiche del factoring "in senso proprio"**, oggetto del procedimento di cui alla [causa C?305/01](#). Analogamente a quanto dichiarato in tale sentenza, si deve pertanto ritenere che una siffatta attività **rientri nella nozione di "recupero crediti"**, di

cui all'art. 135, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE.

Lo stesso vale per il **factoring tramite pegno**, praticato dalla società nella sentenza di cui alla [causa C-232/24](#) in commento.

Infatti, siccome la Corte ha dichiarato che il **factoring “in senso improprio”** rientra nella nozione di “recupero crediti”, il **factoring tramite pegno** – che differisce dal factoring tramite vendita di crediti solo per il fatto che i crediti detenuti dal cliente **non sono trasferiti al factor**, ma utilizzati a **garanzia del finanziamento** fornito da quest'ultimo al cliente, mentre il **factor si occupa per il resto del recupero e dell'incasso di tali crediti** – deve parimenti considerarsi riconducibile a tale nozione.

Dopodiché, la Corte ha dovuto stabilire **se la commissione di finanziamento e le spese per l'apertura di un fascicolo** costituiscano il **corrispettivo di una prestazione unica** e indivisibile di recupero crediti, soggetta a IVA, o se esse retribuiscano, in parte, una **prestazione distinta di concessione di credito, rientrante nell'esenzione** di cui all'art. 135, par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE.

Dalla giurisprudenza risulta che una prestazione deve essere **considerata unica quando 2 o più elementi o atti forniti** dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, **un'unica prestazione economica inscindibile**, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. L'unicità della prestazione si verifica anche quando **1 o più prestazioni costituiscono una prestazione principale** e le altre prestazioni sono a essa accessorie, applicandosi pertanto a esse lo stesso trattamento impositivo della prestazione principale. Segnatamente, una prestazione deve essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela **non costituisce un fine a sé stante**, bensì il mezzo per fruire al meglio del **servizio principale offerto dal fornitore**.

Al fine di stabilire se le prestazioni fornite siano **indipendenti o costituiscano una prestazione unica** è importante individuare **gli elementi caratteristici dell'operazione** di cui trattasi, prendendo in considerazione, inoltre, la **totalità delle circostanze** in cui si svolge l'operazione in questione e tenendo altresì conto **dell'obiettivo economico perseguito**, nonché **dell'interesse dei destinatari** delle prestazioni.

Secondo la Corte, dal punto di vista del cliente e del factor, il factoring costituisce, in linea di principio, un'**operazione economica unica**, avente come obiettivo principale quello di consentire al cliente di traslare su un terzo il **recupero e l'incasso dei crediti**.

In proposito, riguardo al **factoring tramite vendita di crediti**, i fondi versati dal factor al cliente **non corrispondono a un prestito** che quest'ultimo è tenuto a rimborsare, ma costituiscono il **corrispettivo della vendita definitiva dei crediti**, sicché non esiste **nessun rapporto di credito tra il factor e il suo cliente**. Di conseguenza, la commissione di finanziamento e le spese per l'apertura del fascicolo, versate in tale contesto, non possono essere considerate come il **corrispettivo di una prestazione di concessione di credito**, esente da IVA ai sensi dell'art. 135,

par. 1, lett. b), Direttiva 2006/112/CE, ma costituiscono il **corrispettivo di servizi imponibili di recupero crediti**, ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. d), della stessa Direttiva.

Riguardo al **factoring tramite pegno**, esso consiste nella **messa a disposizione di fondi** da parte del factor al suo cliente a fronte della **garanzia costituita da crediti** su fatture non scadute e, per il resto, il factor provvede al **recupero e all'incasso dei crediti**, il che costituisce lo **scopo essenziale del factoring**. Inoltre, sebbene il recupero dei crediti da parte del factor sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte di quest'ultimo, di un **finanziamento corrispondente all'importo dei crediti** dati in garanzia, non risulta che un siffatto finanziamento **sia fornito dal factor indipendentemente dal servizio di recupero crediti**, di cui costituisce il corollario.

Ne consegue che la **commissione di finanziamento e le spese per l'apertura della pratica**, pagate dal cliente nell'ambito di un factoring tramite pegno, caratterizzato dal fatto che il factor si fa carico del recupero e dell'incasso dei crediti che, senza essere trasferiti al factor, sono utilizzati a garanzia del finanziamento fornito al cliente, **devono essere considerate** come il **corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di recupero crediti, soggetta a IVA**.

Infine, la Corte ha affermato che l'**eccezione relativa al "recupero crediti"**, prevista dall'art 135, par. 1, lett. d), Direttiva 2006/112/CE, presenta un **carattere incondizionato e preciso**, tale da avere **efficacia diretta nell'ordinamento interno** e, pertanto, **può essere invocata dinanzi ai giudici nazionali** nei confronti dello Stato.

Infatti, in tutti i casi in cui le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE appaiono, dal punto di vista sostanziale, **incondizionate e sufficientemente precise**, i contribuenti **possono invocarle dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato**, segnatamente quando quest'ultimo le abbia **recepito in modo scorretto**.

In proposito, si ricorda che **una disposizione del diritto dell'Unione Europea** è, da un lato, **incondizionata** quando sancisce un **obbligo non soggetto ad alcuna condizione** né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell'Unione Europea o degli Stati membri e, dall'altro, tanto **precisa** da poter essere invocata da un contribuente e applicata dal giudice quando sancisce un obbligo in **termini inequivocabili**.